


Publicato il 11/12/2018



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2018, proposto da

████████████████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Polimeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri 4;

sul ricorso numero di registro generale ██████████ 1128 del 2018, proposto da

████████████████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Polimeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1128 del 2018:

- del Decreto della Prefettura di Pisa, Prot. n. 8933/2018 del 16 maggio 2018, con il quale veniva decretata la revoca delle misure di accoglienza precedentemente accordate al Sig. ██████████ in quanto cittadino straniero richiedente asilo, provvedimento notificato all'interessato il giorno 22 maggio 2018, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare della comunicazione ex art. 7 bis L. 241/90 di avvio procedimento;

quanto al ricorso n. 1129 del 2018:

- del Decreto della Prefettura di Pisa, Prot. n. 8924/2018 del 16 maggio 2018, con il quale veniva decretata la revoca delle misure di accoglienza precedentemente accordate al Sig. ██████████ in quanto cittadino straniero richiedente asilo, provvedimento notificato all'interessato il giorno 22 maggio 2018, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare, della comunicazione ex art. 7 bis L. 241/90 di avvio procedimento.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. ██████████ cittadino extracomunitario giunto in Italia richiedendo protezione internazionale, è stato ammesso alla fruizione delle misure di accoglienza ed inserito presso un centro di accoglienza straordinaria (Bric Hotel) in

Ponsacco. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, con provvedimento 16 maggio 2018 prot. 8933, ha revocato l'ammissione in quanto il 5 febbraio 2018, assieme ad altri due ospiti, è stato protagonista di un'accesa protesta nel corso della quale avrebbe minacciato l'operatore dell'ente gestore impedendogli di uscire dalla struttura, ed in tal occasione è stato tratto in arresto e deferito per il reato di violenza privata e rifiuto di fornire le proprie generalità. Inoltre è stato destinatario di sette lettere di richiamo per ripetute assenze ai corsi di italiano; rifiuto di firmare le presenze e il regolamento della struttura; mancato rispetto in diverse occasioni dell'orario di rientro serale e per avere ospitato estranei nella struttura e avere assunto atteggiamenti non rispettosi nei confronti degli operatori.

Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 21 luglio 2018 e depositato il 20 agosto 2018, lamentando con primo motivo difetto di motivazione e di istruttoria poiché l'Amministrazione avrebbe condotto accertamenti solo sommari in ordine alle supposte condotte rilevanti per l'adozione del provvedimento gravato, condotte che il ricorrente nega di avere assunto ammettendo solo la mancata assiduità nella frequentazione del corso di lingua italiana in quanto l'insegnante non era affiancato da idonei mediatori linguistici né teneva lezione nelle lingue veicolari come inglese e francese, con conseguente impossibilità di apprendere la lingua italiana. Ammette inoltre di avere conservato cibo fresco nella propria stanza in conseguenza della cattiva qualità dei pasti forniti, che è stata causa delle numerose proteste all'interno delle strutture gestite dalla società "Oltre il mare s.r.l.". Sotto questo profilo il provvedimento difetterebbe anche di proporzionalità stante la mancata considerazione delle condizioni del contesto di accoglienza. Rileva che appaiono manchevoli i requisiti della gravità e della ripetitività per ciò che attiene la protesta verificatasi nel febbraio 2018 e che non è stato definito alcun procedimento penale a suo carico, né le sue condotte avrebbero integrato un comportamento atto a giustificare il provvedimento adottato dall'Amministrazione intimata.

Con secondo motivo si duole che le condotte contestate nelle lettere di richiamo

trasmesse dalla struttura di accoglienza alla Prefettura intimata manchino del requisito della gravità, necessario per disporre la revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza.

La sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta con provvedimento della Commissione istituita presso questo Tribunale Amministrativo 24 luglio 2018, n. 64, per manifesta infondatezza delle pretese da far valere in giudizio, ed è stata riproposta al Collegio giudicante.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 11 settembre 2018, n. 523, è stata accolta la domanda cautelare.

All'udienza del 28 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il sig. ██████████, cittadino extracomunitario giunto in Italia richiedendo protezione internazionale, è stato ammesso alla fruizione delle misure di accoglienza ed inserito presso un centro di accoglienza straordinaria (Bric Hotel) in Ponsacco. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, con provvedimento 16 maggio 2018 prot. 8924, ha revocato l'ammissione in quanto il 5 febbraio 2018, assieme ad altri due ospiti, è stato protagonista di un'accesa protesta nel corso della quale avrebbe minacciato l'operatore dell'ente gestore impedendogli di uscire dalla struttura, ed in tal occasione è stato tratto in arresto e deferito per il reato di violenza privata e rifiuto di fornire le proprie generalità. Inoltre lo stesso è stato destinatario di sette lettere di richiamo per ripetute assenze al corso di italiano; rifiuto di firmare le presenze e il regolamento della struttura e mancato rispetto in diverse occasioni dell'orario di rientro serale.

Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 21 luglio 2018 e depositato il 20 agosto 2018, lamentando con primo motivo difetto di motivazione e di istruttoria poiché l'Amministrazione avrebbe condotto accertamenti solo sommari in ordine alle supposte condotte rilevanti per l'adozione del provvedimento gravato, condotte che il ricorrente nega di avere assunto

ammettendo solo la mancata assiduità nella frequentazione del corso di lingua italiana in quanto l'insegnante non era affiancato da idonei mediatori linguistici né teneva lezione nelle lingue veicolari come inglese e francese, con conseguente impossibilità di apprendere l'italiano, e di non avere sottoscritto il contratto di accoglienza perché privato della possibilità di comprenderne il contenuto. Sotto questo profilo il provvedimento difetterebbe anche di proporzionalità, stante la mancata considerazione delle condizioni del contesto di accoglienza. Rileva che appaiono manchevoli i requisiti della gravità e della ripetitività per ciò che attiene la protesta verificatasi nel febbraio 2018 e che non è stato definito alcun procedimento penale a suo carico, né le sue condotte avrebbero integrato un comportamento atto a giustificare la revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza.

Con secondo motivo si duole che le condotte contestate nelle lettere di richiamo trasmesse dalla struttura di accoglienza alla Prefettura intimata manchino del requisito della gravità, necessario per disporre la revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza.

La sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta con provvedimento della Commissione istituita presso questo Tribunale Amministrativo 24 luglio 2018, n. 65, per manifesta infondatezza delle pretese da far valere in giudizio ed è stata riproposta al Collegio giudicante.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 11 settembre 2018, n. 524, è stata accolta la domanda cautelare.

All'udienza del 28 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. I ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione, e meritano di essere accolti.

I provvedimenti prefettizi con cui è stata revocata l'ammissione dei ricorrenti alla fruizione delle misure di accoglienza sono motivati dal fatto che essi sono stati protagonisti "di un'accesa protesta" nel corso della quale hanno "minacciato un

operatore dell'ente gestore, impedendogli inoltre di uscire dalla struttura". Non viene però effettuato alcun approfondimento circa le ragioni di tale protesta la quale, di per sé, non costituisce motivo legittimo per la revoca irrogata ai ricorrenti. In assenza di indagine su dette ragioni non appare che si possa ragionevolmente dedurre, come operato nei provvedimenti impugnati, che essi possano nel futuro rendersi autori di fattispecie di reato e violazioni di regolamento. L'esistenza di una situazione di tensione entro la struttura di accoglienza avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad approfondire l'esistenza o meno di motivazioni della protesta, ascoltando i rappresentanti dell'Ente gestore al fine di avere un quadro completo della situazione. Coglie quindi nel segno la censura di difetto istruttorio mossa avverso gli atti gravati che, per tale motivo, meritano di essere annullati, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Respinge la richiesta di ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Primo Referendario